

# Statuto dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BRASSERIA VENETA

## Sez. 1 - Denominazione, Sede e Scopo

**Art. 1** - Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “La Brasseria Veneta”, da ora in avanti chiamata semplicemente Associazione. La durata dell'associazione è illimitata ed il suo eventuale scioglimento è regolato secondo gli art. 25 e 26, Sez. 6 del presente statuto.

**Art. 2** - L'associazione ha sede legale in Via Vecellio n. 48 – Preganziol (TV). Successivamente potrà essere spostata, senza modifica statutaria, previa delibera approvata alla maggioranza del Consiglio Direttivo.

**Art. 3** - L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previsti dalla legge.

**Art. 4** – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendosi come scopo statutario ed attività istituzionale:

- la promozione e la diffusione della birra artigianale e naturale;
- la promozione della cultura e la conoscenza della birra di qualità, la divulgazione delle tecniche per la birrificazione artigianale (home brewing);
- la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno;
- creazione, sviluppo e sostegno di progetti di solidarietà
- l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere, la costruzione di un impianto, all'interno dello spazio di libero incontro, per la realizzazione artigianale di birra sia per fini didattici, al fine di migliorare le conoscenze dei soci, sia per uso e consumo personale dei soci stessi;
- l'Associazione si riserva inoltre di creare sezioni della stessa in altre città o regioni del territorio nazionale ; l'associazione si riserva inoltre di creare uno spazio adibito alla raccolta di materiale attinente al mondo birrario e a quello che concerne il suo collezionismo;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- l'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;
- l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Sez. 2 - Organi dell'Associazione

**Art. 5** - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario; e) Il Tesoriere

**Art. 6** - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione. Ciascun socio potrà rappresentare fino a un massimo di 4 soci purchè munito di regolare delega scritta. La comunicazione della convocazione può essere effettuata per lettera, sms, via e-mail/PEC o pubblicazione nel sito almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

**Art. 7** - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante. È compito dell'assemblea:

1. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. approvare il rendiconto economico finanziario annuale;
3. eleggere e revocare i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione);
4. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
5. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
6. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
8. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
9. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione, previa richiesta scritta.

**Art. 8** - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse.

**Art. 9** - Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

**Art. 10** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di 11 (undici) eletti tra i soci.; resta in carica per 5 (cinque) anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo (CD) si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il CD e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. nominare il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente e il Responsabile rapporto con le Istituzioni;
4. redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
7. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
8. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
10. attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;

11. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**Art. 12** - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**Art. 13** - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

**Art. 14** – Qualora le varie attività svolte all'interno dell'associazione impongano la costituzione di organi o figure aggiuntive, con o senza poteri di spendita del nome dell'Associazione, spetterà al Consiglio Direttivo la loro relativa costituzione e la nomina dei soci preposti alle cariche dei nuovi organi.

### **Sez. 3 – Soci**

**Art. 15** - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali che, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

**Art. 16** - Per essere ammessi a socio è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e compilare il modulo di adesione presente sul sito dell'Associazione, ovvero presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e la compilazione della scheda associativa (Allegato 1 del presente statuto);
2. dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro 30 (trenta) giorni, sulla domanda. Il silenzio è da ritenersi assenso.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso motivato entro 10 (dieci)giorni dal ricevimento del diniego al Consiglio Direttivo, il quale, si pronuncerà in modo motivato e definitivo entro 30 (giorni) dal ricevimento del ricorso.

**Art. 17** - I soci ,all'atto dell'ammissione, hanno diritto a ricevere la tessera sociale di validità di un anno, e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale che permette di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Il socio è tenuto anche al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

**Art. 18** - La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e dovrà essere versata dal socio in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo associativo annuale.

**Art. 19** - I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

**Art 20** - Possono divenire soci onorari tutti coloro che per particolari meriti raggiunti nel campo birrario sia per l'attività scientifica sia per la diffusione della cultura birraria o coloro che hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'associazione. I soci onorari, su proposta libera di qualsiasi socio, sono nominati dal Consiglio Direttivo, sono esclusi dal pagamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche elettive.

#### **Sez. 4- Patrimonio dell'Associazione**

**Art. 21** - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia

**Art. 22** - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **Sez. 5 - Rendiconto Economico Finanziario**

**Art. 23** - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo, con convocazione di 120 (centoventi) giorni prima, e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

**Art. 24** - Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

## **Sez. 6 - Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 25** - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

**Art. 26** - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Sez. 7 - Disposizioni Finali**

**Art. 27** - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**Art. 28** - Qualora in forza delle disposizioni di legge divenga necessaria la nomina di un Organo di Controllo e/o di Revisione sarà compito del Presidente convocare l'assemblea straordinaria per la modifica del presente Statuto ed il suo adeguamento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE